

1. GENERALE

1.1 Le presenti Condizioni generali d'acquisto regolano ogni contratto di fornitura di beni o servizi tra la BENTELER DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.A. (in seguito chiamata "BDI" o Acquirente) ed i propri Fornitori, insieme definiti anche le "Parti".

1.2 Questi termini e condizioni generali d'acquisto sono parte integrante del contratto/ordine, chiamato di seguito "ORDINE", emesso da BDI ed hanno priorità su qualsivoglia condizione contrattuale proveniente dal fornitore di BDI, in seguito chiamato "FORNITORE", che sia contenuta nella propria proposta commerciale, nella conferma d'ordine o in qualsiasi altro documento dallo stesso proveniente.

1.3 In caso di contrasto tra le condizioni riportate nell' ORDINE ed i presenti "Termini e Condizioni Generali di Acquisto", l'ORDINE prevarrà su questi ultimi.

1.4 Tutte le comunicazioni connesse con l'ORDINE devono essere in lingua Italiana (se non altrimenti concordato con BDI) e ogni revisione, istruzione, autorizzazione, notifica, accordo, approvazione e accettazione dovranno essere formulate in forma scritta.

2. SCOPO DI FORNITURA

2.1 Lo scopo di fornitura e la natura della fornitura sono descritti nell' ORDINE e nei connessi allegati.

Il FORNITORE, inteso come il FORNITORE medesimo o qualunque rappresentante che agisce a suo nome, deve fornire a BDI i prodotti e i servizi in accordo all' ORDINE che non deve essere rettificato o esteso se non concordato per iscritto tra le Parti.

2.2 Per Cliente di BDI si intende il soggetto al quale BDI venderà i prodotti oggetto dell'ORDINE

2.3 Per Destinatario Finale si intende il soggetto proprietario/responsabile dell'impianto completo nel quale saranno presenti i beni oggetto del presente ORDINE.

3. PREZZO

Il prezzo totale indicato nell'ORDINE (di seguito chiamato "Prezzo Totale") sarà fisso e non soggetto ad aumenti e deve intendersi complessivo ed esaustivo per la fornitura finita e completa in ogni sua parte, anche accessoria ed eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e modalità indicate nell'ORDINE, includendo tutti i costi, tasse, dazi, onorari e altri costi sostenuti dal FORNITORE o relativi alla fornitura a meno che non specificati diversamente.

4. TERMINI DI CONSEGNA

4.1 I termini di consegna saranno indicati nell'ORDINE. La consegna viene ritenuta completata solo quando l'ultimo dei componenti e dei documenti previsti è stato consegnato, comprendendo in ciò l'emissione del "Release Note" (o la rinuncia al collaudo, ove prevista) e le Certificazioni richieste da parte di BDI nell'ORDINE.

I termini di consegna devono essere in accordo all'ultima versione degli INCOTERMS e validi al momento dell'ORDINE e, se non diversamente concordato, resi a destino sdoganati (DDP INCOTERMS 2010).

4.2 Consegne parziali possono essere accettate/richieste da parte di BDI con conferma scritta da parte della stessa BDI.

4.3 Il FORNITORE deve notificare la data prevista di consegna a BDI almeno 3 giorni prima della data di consegna concordata; inoltre il FORNITORE deve consegnare a BDI copia del packing list almeno 3 giorni prima della consegna, su formato da richiedere.

La restante documentazione di trasporto legata ai termini di consegna deve essere sottoposta non più tardi della data di consegna.

Qualora ci fosse della merce pericolosa deve essere concordata una speciale procedura con BDI.

4.4 Tutti i componenti devono essere marcati e imballati secondo istruzioni di BDI e, se non esplicitamente indicato, i beni saranno imballati in modo idoneo per il trasporto previsto.

Imballaggio e/o altra protezione, dovranno essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un'efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante lo stoccaggio/sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori per il periodo di tempo indicato in ORDINE e, comunque, non meno di 6 mesi in ambiente coperto.

L'utilizzo di legno per imballaggio dovrà rispondere allo standard ISPM n. 15 – International Standards for Phytosanitary Measures n. 15.

4.5 Il FORNITORE dovrà consegnare, a proprie spese, tutti i documenti necessari a BDI o al Cliente di BDI per controllare la fornitura e per effettuare eventuali sdoganamenti nel caso in cui lo sdoganamento fosse di responsabilità di BDI.

5. STOCCAGGIO

Il FORNITORE s'impegna a garantire lo stoccaggio/custodia ed il mantenimento del materiale oggetto dell'ORDINE presso il proprio magazzino, o altri depositi, per un periodo di 3 mesi dalla data di effettivo approntamento a saldo di ogni lotto, dopo emissione del Release Note (o la rinuncia al collaudo, ove prevista), senza addebitare alcun onere a BDI, essendo tale importo incluso nel "Prezzo Totale".

6. PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA

Nel caso in cui le consegne dovessero verificarsi in ritardo rispetto alla data di cui al precedente punto 4, fermo restando la facoltà di BDI di risolvere l'ORDINE, il FORNITORE corrisponderà una penale, che dichiara di accettare, pari a 1% del "Prezzo Totale" per ogni settimana di ritardo.

Tale importo verrà calcolato sul "Prezzo Totale" della fornitura, per ogni settimana completa di ritardo qualunque sia l'entità del materiale non consegnato.

L'ammontare complessivo della penale per ritardata consegna, fermo restando la responsabilità del FORNITORE per il risarcimento del danno ulteriore, non potrà comunque superare il 10% del "Prezzo Totale".

7. FATTURAZIONE

7.1 Ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ORDINE ed emessa in via telematica, a termini di Legge, al Codice Destinatario HCR9PGT, indicando:

- Numero e data dell'ORDINE a cui si riferisce;
- Numero di posizione dell'ORDINE;
- Numero e data dell'avviso di spedizione o della bolla di consegna;
- Condizioni di pagamento indicate nell'ORDINE.

E' richiesta anche una trasmissione a mezzo mail della stessa, al fine di poter comprendere i relativi allegati previsti.

Il FORNITORE deve indicare il paese di origine sulla fattura e, se applicabile, sull'avviso di merce pronta.

Se applicabile, la fatturazione deve conformarsi con la regolamentazione EU riferita alla numerazione per l'importazione e l'esportazione.

7.2 Ogni fattura legata alla consegna del materiale, potrà essere emessa solo a materiale pronto per la spedizione e dovrà allegare copia del Release Note, (o la rinuncia al collaudo, ove previsto), firmato da BDI.

Tale fattura potrà essere emessa solo nel caso in cui siano state soddisfatte tutte le condizioni previste nell'ORDINE ovvero restituzione dell'ORDINE stesso controfirmato per accettazione, (benessere del collaudo, ove previsto), corretta documentazione, completa certificazione, eccetera; la mancanza di tali indicazioni potrà impedire un'immediata registrazione contabile da parte di BDI, generando, di conseguenza, un possibile slittamento nei termini di pagamento.

7.3 Se BDI intende posporre la consegna per motivi legati alla spedizione, o per qualsiasi altra ragione, la fatturazione potrà essere autorizzata, da parte di BDI; alla data di approntamento del materiale pronto per la spedizione e a condizione che siano rispettate le altre pattuizioni di cui al presente articolo.

7.4 Fatture non conformi al presente articolo saranno respinte.

8. TERMINI DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

8.1 La decorrenza dei termini di pagamento partirà dal ricevimento della fattura correttamente emessa, ai sensi dell'articolo 7.

Le condizioni di pagamento concordate tengono conto di ogni aspetto e riflesso attinente la normativa sui ritardati pagamenti – D.Lgs 192/2012, fatto salvo il tasso percentuale annuo d'interesse, in caso di ritardato pagamento, che le Parti convengono pari a Euribor su dodici mesi +1%.

8.2 BDI paga ciascun acconto, o rata, in accordo alle modalità e tempistiche descritte nell' ORDINE, dopo che il FORNITORE ha adempiuto al corrispondente obbligo e dopo aver ricevuto la fattura redatta in forma corretta.

8.3 Nei casi nei quali venisse concessa l'emissione della fatturazione anche in mancanza di tutti gli elementi indicati nell'articolo 7 (ad esempio, mancata consegna di tutta la documentazione), i termini di pagamento dovranno intendersi sospesi sino alla completa trasmissione di tutto quanto mancante.

8.4 In caso di pagamento mediante ricevuta bancaria, qualora la scadenza dovesse coincidere con i periodi di chiusura lavorativi di agosto e dicembre, il pagamento deve intendersi prorogato rispettivamente: scadenze al 31/08 proroga al 15/09 - scadenze al 31/12 proroga al 15/01; eventuali RIBA con scadenze diverse saranno respinte.

Non saranno accettati addebiti a carico di BDI per spese d'incasso.

8.5 Il pagamento delle fatture non costituisce accettazione della fornitura né solleva il FORNITORE dalle obbligazioni sottoscritte.

8.6 Per nessuna ragione il FORNITORE può cedere a terzi, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'ORDINE, né può fare ricorso ad altre forme di delegazione del pagamento senza consenso scritto da parte di BDI.

8.7 La BDI avrà il diritto di ridurre e/o compensare le somme dovute al Fornitore, anche riferite a più Ordini, con qualsiasi obbligazione e/o altra pretesa che la stessa BDI possa vantare nei confronti del Fornitore, in qualsiasi modo ed in qualsiasi momento siano esse emerse.

9. PROGRAMMAZIONE LAVORI

Entro 15 gg. solari dalla sottoscrizione dell'ORDINE, il FORNITORE deve consegnare un programma dettagliato di fabbricazione della fornitura, per approvazione da parte di BDI.

Per data di inizio programma s'intende la data dell'ORDINE d'acquisto. Per data di fine programma s'intende la data di consegna (resa franco...) definita nell' ORDINE.

Il FORNITORE deve inviare un Report quindicinale di avanzamento dei lavori della commessa, di ispezione (e di collaudo, ove previsto), fermo restando la facoltà per BDI di verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento degli stessi.

10. VERIFICHE, COLLAUDI E CERTIFICAZIONI

10.1 I materiali oggetto dell'ORDINE potranno essere soggetti ad ispezione da parte di BDI, al fine di stabilire lo stato di avanzamento e le modalità d'esecuzione dei lavori.

Il FORNITORE garantisce in qualsiasi momento, compatibilmente con i normali orari di lavoro, il libero accesso presso le proprie officine e deve fornire ogni informazione e/o assistenza richiesta per il soddisfacente espletamento del lavoro di ispezione, a costo nullo per BDI.

Resta inteso che il FORNITORE deve provvedere, a propria cura e spese e presso la propria sede, ad effettuare tutte le verifiche, i controlli e gli esami tecnici necessari (oltre ai collaudi, ove previsti), al fine di verificare la corrispondenza degli stessi con le specifiche tecniche previste nei documenti contrattuali in proprio possesso o comunque comunicate.

A tale scopo, il FORNITORE inoltra una notifica a BDI via e-mail all' indirizzo certificazioni.italia@benteler.com con anticipo di almeno 8 giorni, indicando la data e precisando i tipi di verifiche previste per tale data.

La presenza di BDI al collaudo è vincolante e solo una rinuncia scritta da parte di BDI autorizza il FORNITORE a proseguire con il lavoro e/o alla spedizione del materiale.

La documentazione relativa ai Certificati richiesti (così come indicati nelle specifiche tecniche e nell'ORDINE) dovrà essere inviata all' indirizzo certificazioni.italia@benteler.com.

Il FORNITORE è responsabile della fornitura ed a suo carico si intendono tutte le spese per eventuali riparazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di difetti accertati durante e/o successivamente al montaggio.

Le ispezioni ed eventuali collaudi effettuati da BDI mediante propri collaboratori o da altro ente incaricato da BDI, non sollevano in alcun modo il FORNITORE dalle sue responsabilità riguardo alla qualità dei materiali e della manodopera impiegata, così come eventuali benestare non lo solleva dagli impegni assunti con l'accettazione dell'ORDINE qualora si verificassero difetti in fase successiva, tra cui i vizi occulti.

10.2 Se ispezioni/collaudi pianificati non possono essere eseguiti per colpa del FORNITORE, tutti i costi sostenuti da BDI o dal suo Cliente devono essere pagati dal FORNITORE.

10.3 BDI ha il diritto di eseguire ulteriori test, a proprie spese, al fine di assicurare che la qualità della fornitura sia accettabile e se la fornitura non supera tutte le verifiche previste, il FORNITORE deve pagare tutti i costi conseguenti.

10.4 Tutti i costi dovuti per la ripetizione delle verifiche (o eventuali collaudi) sono a carico del FORNITORE.

11. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E CUSTODIA DEI MATERIALI O COMPONENTI

11.1 Il passaggio di proprietà dei beni dal Fornitore alla BDI avverrà al momento della consegna. Salvo quanto diversamente stabilito, e indipendentemente dalle date di pagamento e dal passaggio della proprietà, il rischio di perdita dei beni conformi verrà trasferito alla BDI al momento della consegna, in espressa deroga a quanto previsto all'articolo 1510 del codice civile.

11.2 Se la consegna dei materiali dovesse essere posticipata, il FORNITORE è tenuto a provvedere alla loro custodia, protezione contro il danneggiamento, perdita, furto (incluso il progetto, le specifiche, componenti e materiali).

11.3 Tutti i materiali, disegni, specifiche, documenti e informazioni forniti da BDI, o per conto di BDI al FORNITORE o a subfornitori del FORNITORE, devono considerarsi confidenziali e rimangono di proprietà di BDI anche se prima della firma dell'ORDINE tutti tali materiali devono essere usati unicamente per completare lo scopo di fornitura e devono essere restituiti a BDI dietro semplice richiesta.

12. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Ogni DDT (documento di trasporto), che deve riferirsi ad un singolo ORDINE, deve riportare:

- Il numero dell'ORDINE e relativa commessa, a fronte del quale viene effettuata la consegna;
- Il numero di posizione d'ORDINE;
- La condizione della singola posizione (se in conto o a saldo);
- La condizione dell'ORDINE (se a saldo);
- L'eventuale busta contenete la certificazione.

13. ACCETTAZIONE

13.1 Il FORNITORE ha l'obbligo di consegnare la fornitura completa.

BDI potrebbe decidere di accettare la fornitura con consegna parziale, in questo caso viene emessa una lista che definisce lo stato di fatto della fornitura non consegnata.

Il FORNITORE consegna la rimanenza della fornitura senza ritardi e nel luogo concordato con BDI.

13.2 I controlli e i test per l'accettazione della fornitura hanno luogo durante il commissioning e il take over del Destinatario Finale per tutti gli impianti o gli equipaggiamenti per i quali la fornitura è destinata.

13.3 L'accettazione da parte di BDI non solleva il FORNITORE da qualunque responsabilità o obbligazione derivante dall'ORDINE.

13.4 I costi dovuti a incompleta fornitura da parte del FORNITORE vengono direttamente pagati dal FORNITORE a BDI o dedotti dai pagamenti dovuti al FORNITORE.

13.5 Ai sensi degli articoli 1490 - 1495 del codice civile, BDI, senza pregiudizio per ogni altro diritto e/o rimedio, potrà rifiutare in qualsiasi momento beni difettosi o non conformi, e, integralmente a spese e rischio del FORNITORE, conservare o far conservare, restituire, o disporre di essi in base alle indicazioni del FORNITORE, ed integralmente a spese del FORNITORE. Inoltre BDI potrà, a propria discrezione, richiedere al FORNITORE il rimborso, in luogo delle sostituzioni del bene non accettabile. Se BDI riscontra nei beni un vizio precedentemente non riscontrato che riduce sostanzialmente il valore dei beni, la stessa potrà revocare la sua accettazione in qualsiasi momento.

14. MANCATA FUNZIONALITÀ E/O RAGGIUNGIMENTO DELLE PERFORMANCE

Il FORNITORE deve garantire il "make good" in caso di mancato raggiungimento delle performance richieste per quanto espressamente indicato nei documenti tecnici allegati all'ORDINE.

Per "make good" si intende che il FORNITORE, nel più breve tempo possibile ed a sue proprie spese, si deve far carico di tutti gli interventi necessari per raggiungere ed ottenere tutto quanto garantito nei documenti tecnici allegati all'ORDINE.

Nel caso in cui il FORNITORE, dopo un tempo considerato ragionevole da entrambe le Parti, non sia in grado di produrre quanto precedentemente garantito, BDI può rifiutare l'intera fornitura nonché richiedere la restituzione dell'ammontare contrattuale.

15. GARANZIE

15.1 Garanzie di Qualità

a) Il periodo di garanzia viene calcolato dalla data di accettazione della fornitura da parte del Cliente di BDI.

b) Il FORNITORE garantisce che la fornitura, inclusa tutta la documentazione annessa, è di buona qualità commisurata con i normali standard professionali dell'industria e che è conforme a quanto richiesto nell'ORDINE e che è priva di difetti e deficienze, includendo ma non limitando, difetti e deficienze nella documentazione, materiali, progetto, manodopera.

In caso di fornitura di servizi, questi devono essere coperti della stessa garanzia.

c) Se non altrimenti concordato nell'ORDINE, il periodo di garanzia è di ventiquattro (24) mesi dal FAC (Final Acceptance Certificate) dell'impianto da parte del Cliente Finale, comunque non eccede i trentasei (36) mesi dalla data di consegna.

d) Se prima o durante il periodo di garanzia un difetto o una mancanza (per il quale il FORNITORE è responsabile in accordo all'ORDINE) è accertato, o nel progetto, o nei materiali, o nella manodopera, o nella costruzione o in quanto altro, il FORNITORE, subito dopo aver ricevuto notifica da parte di BDI e a seconda della scelta di quest'ultima, deve:

- d.1)** consegnare la parte di ricambio difettosa e/o, se necessario, ripararla/sostituirla presso l'indirizzo di BDI o nel punto di consegna stabilito nell'ORDINE;
- d.2)** dove BDI ritiene necessario per ragioni di tempo o dovuto a circostanze di tipo tecnico o commerciale o altre di tipo speciali, rimborsare BDI per le spese occorse nella riparazione del difetto;
- d.3)** accreditare a BDI il totale ammontare fatturato e riprendersi il componente difettoso a proprio costo e rischio.

Quanto definito sopra non preclude BDI da qualunque altro addizionale o alternativo rimedio derivante dalla non condiscendenza del FORNITORE ai termini e alle condizioni di garanzia.

e) Qualunque componente o parte di esso consegnato come sostituzione o riparazione sotto garanzia del FORNITORE deve essere coperto da tale garanzia per un periodo addizionale di ventiquattro mesi (24) dalla data di accettazione della sostituzione o riparazione da parte di BDI e dalla acquisizione da parte del Destinatario Finale.

f) Qualora, durante il decorso del periodo di garanzia si dovessero verificare interruzioni nel funzionamento di tutto o di parte dell'impianto, per cause ascrivibili ad azioni od omissioni direttamente imputabili al FORNITORE, il periodo di garanzia deve essere prorogato di un periodo di tempo uguale a quello delle interruzioni

verificatesi. BDI decade dal beneficio di tale proroga qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione del problema verificatosi entro i termini di legge oppure affidi gli interventi ad un terzo senza averli preventivamente richiesti al FORNITORE.

15.2 Garanzie Bancarie

15.2.1 GARANZIA BANCARIA DI BUONA ESECUZIONE

a) Entro 15 giorni dal ricevimento dell'ORDINE, se prevista nell'ORDINE, il FORNITORE s'impegna a trasmettere a BDI una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da un primario Istituto Bancario ed in accordo al testo di cui all'allegato "A", per un importo pari alla percentuale stabilita in ORDINE, la cui validità scade dopo 30 gg. dalla data contrattuale di consegna.

Se entro 15gg BDI non riceve la suddetta garanzia bancaria, l'ORDINE, senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito, può essere risolto di diritto da BDI mediante invio lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), per fatto e colpa del FORNITORE.

b) Il costo della suddetta di garanzia bancaria si intende incluso nel "Prezzo Totale".

15.2.2 GARANZIA BANCARIA A COPERTURA DEL PERIODO DI GARANZIA

a) Al fine di poter riscuotere la quota parte di "trattenuta", se prevista nelle condizioni di pagamento, prima della fine del periodo di garanzia, ma non prima del completamento delle consegne, il FORNITORE deve presentare una garanzia bancaria a prima richiesta di pari valore a favore di BDI, la cui validità scade dopo 90 gg dalla scadenza del periodo di garanzia. Nel caso in cui non sia prevista la "trattenuta", il FORNITORE si impegna a trasmettere a BDI una garanzia bancaria per un importo pari al 10% del Prezzo Totale, la cui validità scade dopo 90 gg dopo la scadenza della garanzia contrattuale. Tale garanzia bancaria deve essere emessa in accordo al testo di cui all'allegato "B" e rilasciata da primario Istituto Bancario accettabile da BDI.

b) Il costo della suddetta garanzia s'intende incluso nel Prezzo Totale.

15.2.3 GARANZIA BANCARIA DI ANTICIPO

a) Nel caso in cui nell'ORDINE venga concordata una percentuale dell'importo totale come anticipo di pagamento, deve essere previamente emessa dal FORNITORE garanzia bancaria a prima richiesta di pari valore la cui validità scade alla data di consegna dello scopo di fornitura, secondo quanto indicato nell'allegato "C", da parte di primario Istituto Bancario accettabile da BDI. In caso di mancanza di tale garanzia, nessun pagamento da parte di BDI può essere effettuato.

b) Il costo della suddetta garanzia s'intende incluso nel Prezzo Totale.

16. BACK TO BACK

Il FORNITORE s'impegna ad eseguire la fornitura, di cui allo scopo indicato ai punti precedenti, per BDI, nel pieno rispetto del back to back rispetto alle condizioni tecniche che BDI ha pattuito con il suo Cliente finale ovvero il Destinatario Finale e che ha trasmesso al FORNITORE; pertanto, nel caso in cui ci sia discrepanza tra le specifiche tecniche fornite da BDI e quanto richiesto dal Cliente o dal Destinatario Finale o nel caso in cui le specifiche tecniche fornite da BDI non siano esaustive, dovrà darne immediata notizia a BDI chiedendo chiarimenti, in mancanza dei quali varrà, ai fini della definizione dello scopo di fornitura, quanto indicato nelle richieste del Cliente e dal Destinatario finale.

17. SICUREZZA

Il FORNITORE è responsabile affinché l'esecuzione dello scopo di fornitura avvenga in piena conformità alle norme vigenti sulla sicurezza per la protezione delle persone e dei beni.

In particolare, BDI ha adottato un sistema di gestione ambientale e di salute e sicurezza in linea con la norma ISO 14001:2014 che obbliga a considerare tutti gli aspetti ambientali e di sicurezza che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul lavoro, incluse le attività svolte da terzi e pertanto, il FORNITORE deve tener conto di questi vincoli e adattare la propria organizzazione al fine di adempiere le proprie responsabilità in materia di ambiente e di sicurezza.

18. NORME, CODICI, STANDARD ED EXTRA RICHIESTE

18.1 E' obbligo del FORNITORE applicare e seguire tutti gli standard, codici, regole, specifiche, istruzioni, procedure etc. indicate da BDI per eseguire lo scopo di fornitura. Qualunque deviazione non viene accettata senza il consenso scritto da parte di BDI.

18.2 La fornitura deve essere eseguita secondo gli standard di qualità. Qualora mancassero degli standard, delle specifiche etc. i materiali e i metodi usati nella fornitura devono essere conformi agli standard professionali conosciuti nel momento dell'esecuzione.

18.3 Qualora ci siano delle divergenze tra "i codici, gli standard, i regolamenti" e "le specifiche, le istruzioni o le procedure" sottoposte da BDI, in questo caso prevalgono i codici, gli standard ed i regolamenti. Ad ogni modo il FORNITORE deve sottoporre all'attenzione di BDI tali discrepanze.

18.4 Eventuali revisioni di standard, codici, regolamenti etc. migliorati dopo la data di emissione dell'ORDINE, se non hanno impatto sulla fornitura, devono essere comunicati a BDI che decide su possibili correzioni dello scopo di fornitura o dell'ORDINE.

18.5 Per forniture all'interno della comunità Europea, il FORNITORE deve seguire la Direttiva 89/382/EEC con il requisito di emissione della "Dichiarazione di conformità EC" o "Dichiarazione di messa in servizio di macchinario".

19. MODIFICHE

19.1 BDI può notificare modifiche all'ORDINE base, aggiunte, detrazioni o qualunque altra variazione alla fornitura. Il FORNITORE deve informare BDI degli eventuali aumenti o riduzioni di costi ed eventuali impatti sulla consegna sia in termini di estensione che di riduzione dei tempi di fornitura entro 7 giorni solari dalla notifica delle modifiche. Il FORNITORE non può realizzare la revisione d'ORDINE senza autorizzazione scritta da parte di BDI.

19.2 Se durante l'esecuzione della fornitura, il FORNITORE ritiene che qualche istruzione, interpretazione, commenti, o decisioni ricevute da BDI abbia effetto sul lavoro del FORNITORE e possa essere motivo di revisione, allora il FORNITORE deve avvertire BDI non più tardi di 7 giorni dal ricevimento di tali istruzioni, interpretazioni, commenti, o decisioni per comunicare l'impatto sulla fornitura di eventuali riduzioni o aumenti di costo, qualità, tempi di consegna ecc.

19.3 L'eventuale revisione d'ORDINE deve essere comunicata da BDI al FORNITORE. Il FORNITORE per nessuna ragione può cambiare le clausole relative all'ORDINE e deve eseguire lo scopo di fornitura in accordo all'ORDINE senza nulla pretendere.

19.4 Se applicabile, viene valutato l'impatto delle revisioni su prezzo e consegna come indicato nell'ORDINE. In altro caso vengono valutati idonei aggiornamenti in accordo alle valutazioni di mercato.

20. COMPLIANCE CON LE LEGGI IN VIGORE

Il FORNITORE conferma che tutta la sua fornitura è in accordo alle leggi attualmente in vigore sia nel Paese di fabbricazione che nel Paese di destinazione.

21. LICENZE O DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il FORNITORE solleva BDI da ogni responsabilità e non può chiedere in alcun caso indennità o danni derivanti dalla violazione, da parte del FORNITORE o suoi subfornitori, dell'uso di licenze, dei diritti di proprietà intellettuale o quant'altro durante la realizzazione dello scopo di fornitura, eccetto il caso in cui tali violazioni derivino da conformità indicate su disegni o specifiche di BDI.

22. TRASFERIMENTO

Il trasferimento dell'ORDINE o di parte di esso ad altri può essere effettuato solo con approvazione scritta da parte di BDI.

23. SOSPENSIONE

23.1 Se richiesto da BDI, il FORNITORE è tenuto a sospendere le attività legate alla realizzazione dello scopo di fornitura indicato nell'ORDINE fino al limite indicato da BDI.

23.2 In tale caso il FORNITORE deve proteggere tutto il lavoro eseguito, i materiali, e le attrezzature e quanto altro, e fare il possibile per limitare le conseguenze ed i costi dovuti alla sospensione.

23.3 BDI è tenuta a rimborsare al FORNITORE tutti i costi documentati incorsi a causa della sospensione. Per nessuna ragione il FORNITORE è autorizzato a chiedere compensi per perdita di profitto o prospettiva di profitto o danni causati da tale sospensione o ritiro della sospensione.

23.4 Il termine dell'eventuale periodo di sospensione viene reso noto al FORNITORE mediante comunicazione scritta da parte di BDI. Ricevuta comunicazione, il FORNITORE è tenuto alla ripresa immediata dei lavori.

23.5 I giorni dell'eventuale sospensione non sono computati tra quelli contrattualmente indicati ai fini della data di ultimazione dei lavori ma, salvo diverso accordo, sommati al termine di consegna concordato; conseguentemente il termine di consegna slitta tanto quanto il tempo di sospensione.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ORDINE) PER COLPA DEL FORNITORE

24.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, BDI ha diritto di risolvere l'ORDINE per inadempimento del FORNITORE, nei seguenti casi:

a) Ritardo nella consegna dei prodotti o nell'esecuzione dei lavori

Si intende per ritardo nella consegna dei prodotti o nell'esecuzione dei lavori o un ritardo nell'espletamento dell'ORDINE rispetto al programma lavori di cui all' Art.9 oppure quando, a giudizio di BDI, la situazione di avanzamento dei lavori/preparazione dei prodotti, in raffronto a quella prevista nel programma contrattuale, si mostri tale da far apparire che i lavori non possano essere ultimati entro i termini previsti dallo stesso, a causa di deficienze del FORNITORE; Deve ritenersi ricompreso anche il caso del superamento della soglia di tolleranza di 30 giorni in caso di Forza maggiore.

b) Esecuzione dei lavori/realizzazione dei prodotti non in conformità alle specifiche di progetto

Il mancato rispetto, reiterato almeno due volte, delle prescrizioni tecniche, dei lavori/realizzazione dei prodotti o parte di questi non eseguiti a regola d'arte e/o non conformi alle specifiche citate nell'ORDINE, per cui BDI ha comunicato al FORNITORE l'inosservanza (comunicazione, scritta con lettera ordinaria o raccomandata, e-mail, PEC, ecc.);

- c) Subappalto di lavori, cessione, parziale o totale, dell'ORDINE senza preventiva espressa autorizzazione scritta da parte di BDI;
 d) Cessione di crediti derivanti dall'ORDINE;
 e) Dichiarazione di insolvenza o di fallimento del FORNITORE o suo assoggettamento ad altre procedure concorsuali e/o liquidative, generali cessioni di diritti a beneficio dei propri creditori, ammissione per iscritto della propria impossibilità a pagare i propri debiti, sua sottoposizione a protesti cambiari, a sequestri, pignoramenti e/o altri procedimenti esecutivi;
 f) mancato rilascio delle garanzie bancarie di cui al precedente punto 15.2.

24.2 BDI comunica la risoluzione di diritto dell'ORDINE a mezzo lettera Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC). L'importo del danno che l'inadempienza del FORNITORE provoca a BDI da titolo a quest'ultima di compensare il suddetto danno con eventuali crediti residui del FORNITORE. Qualora si operi in compensazione e la copertura esaurisca il danno, non si procede all'escussione della garanzia.

25. RECESSO

25.1 BDI si riserva, in qualsiasi momento e per qualunque ragione, il diritto di recedere dall'ORDINE, tutto o in parte, mediante preavviso scritto di 10 (dieci) giorni; tale preavviso indica quale parte dei lavori deve essere interrotta e la data in cui il recesso produce i propri effetti. In tale data il FORNITORE deve interrompere ogni attività per la parte dei lavori oggetto del recesso, mentre continua la propria attività per le eventuali parti non oggetto di recesso.

In caso di recesso dall' ORDINE, BDI non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati dal recesso, ivi compresi il mancato guadagno, il mancato utile o altro, derivato al FORNITORE in conseguenza del recesso.

25.2 La Parti potranno, di comune accordo, concordare:

- a) di liquidare, al/i prezzi stabiliti, quei lavori/prodotti regolarmente eseguiti anche parzialmente ed i materiali forniti e disponibili c/o il FORNITORE prima della notifica del recesso dell'ORDINE, compresi quei materiali per i quali si deve comprovare a BDI l'avvenuto ORDINE con contratto confermato dal sub-FORNITORE, limitatamente agli oneri dimostrabili poiché effettivamente sopportati dal FORNITORE;
 b) corrispondere un'indennità, a copertura degli oneri globali sostenuti dal FORNITORE per l'eventuale installazione e mobilitazione delle lavorazioni, che, in nessun caso, potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo presunto dei lavori non eseguiti.

26. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

26.1 Definizione di cause di Forza Maggiore

Per Forza Maggiore, durante l'esecuzione dell'ORDINE, s'intende qualunque atto o avvenimento imprevedibile, inevitabile, irresistibile, fuori dal controllo delle Parti. La Parte che si avvale del caso di Forza Maggiore deve portarne la prova scritta. Non costituiscono causa di Forza Maggiore:

- scioperi a carattere locale e/o aziendale,
- maltempo, anche se di durata ed intensità eccezionali, che non provochi l'applicazione dello "stato di calamità naturale" da parte delle competenti Autorità.
- mancanza di energia fino a 4 ore consecutive con un massimo di 8 ore mensili.

26.2 Obblighi delle Parti

Nel caso debba intervenire un avvenimento che costituisca causa di Forza Maggiore, gli obblighi di una o delle Parti colpite dalla Forza Maggiore si devono intendere automaticamente prorogati di una durata uguale al ritardo causato dall'insorgere del caso di Forza Maggiore, fermo restando che la proroga non determina penalità a carico della Parte impedita.

26.3 Notifica

La Parte che reclama la causa di Forza Maggiore deve, subito dopo l'insorgere della causa stessa, darne immediatamente notifica all'altra Parte mediante fax, lettera o e-mail, provvedendo entro 3 (tre) giorni dall'evento ad ufficializzarla attraverso lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC). A seguire, devono poi essere inviate per iscritto tutte le giustificazioni necessarie. La Parte, che ha reclamato la causa di Forza Maggiore, con le stesse modalità della notifica, deve comunicare all'altra Parte la fine della causa di Forza Maggiore. Resta inteso che la Parte colpita deve dare tutte le disposizioni utili per assicurare, nel più breve tempo possibile, la normale ripresa dell'esecuzione dei suoi obblighi.

26.4 Durata del ritardo

Nel caso in cui la Parte impedita da un caso di Forza Maggiore stimi che il ritardo, causato dalla sopravvenienza di questo caso, superi la durata del caso stesso deve concordare con l'altra Parte la durata del ritardo.

26.5 Ritardo superiore a 30 (trenta) giorni

Se un caso di Forza maggiore, o la somma di più eventi, ha una durata superiore a 30 (trenta) giorni, le Parti possono rivedere gli accordi riguardanti l'esecuzione dell'ORDINE stesso, conseguentemente alle circostanze sopravvenute; la BDI avrà comunque la facoltà di risolvere l'Ordine (ovvero gli ordini), mediante notificazione scritta inviata al FORNITORE con le modalità di cui all'articolo 24.

26.6 Oneri del FORNITORE

Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore, gli obblighi del FORNITORE rispetto al programma di consegna devono intendersi prorogati per un periodo di tempo equivalente al ritardo causato dalla Forza Maggiore. Resta tuttavia inteso che tutti gli oneri derivanti al FORNITORE dai casi di Forza Maggiore devono da questi essere sopportati integralmente senza richiedere rimborsi o compensi di qualsiasi tipo a BDI.

27. RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI ED INDENNIZZO

27.1 Il FORNITORE deve difendere, proteggere, indennizzare, e sollevare BDI e il personale di BDI per qualunque richiesta e costo dovuto a infortunio o morte di qualunque dipendente di BDI o Terza Parte, o per perdita o danneggiamento di proprietà connesse con l'esecuzione dello scopo di fornitura in qualunque modo causati dal FORNITORE, i suoi sub-fornitori e/o il personale di entrambi che dovessero emergere o che dovessero essere collegati all'esecuzione dell'ORDINE e a tale proposito dichiara di possedere e mantenere per la durata dell'ORDINE, oltre alle coperture previste dalla Legge, una polizza assicurativa di adeguato importo a copertura di tali danni e/o infortuni che escluda il diritto di rivalsa degli assicuratori nei confronti di BDI.

27.2 Il FORNITORE è responsabile della copertura dei costi per danni, risultanti da non conformità o difetti attribuibili al FORNITORE

In ogni caso nessuna delle Parti è responsabile per perdita di produzione o perdita di profitto di articoli non inclusi nella fornitura del FORNITORE.

27.3 Nulla di quanto incluso nel presente Articolo servirà comunque a ridurre, modificare o escludere la responsabilità del FORNITORE e la limitazione di responsabilità è sempre esclusa in caso di dolo o colpa grave da parte del FORNITORE.

28. RITARDI

Se il FORNITORE non può consegnare alla data concordata o entro il periodo concordato, notifica immediatamente a BDI in forma scritta descrivendo la causa del ritardo. Entro al massimo una (1) settimana dalla notifica, il FORNITORE provvede a rimediare il ritardo ed informare per iscritto BDI delle azioni prese. In caso contrario ciò può costituire causa di risoluzione dell'ORDINE/contratto e BDI avrà anche il diritto di accettare la parte della fornitura già eseguita, eventualmente richiedere una parte della fornitura effettuabile da parte del FORNITORE o terminare l'ORDINE d'Acquisto" e/o richiedere un indennizzo per i danni o le perdite causate da tale ritardo. I tempi di consegna saranno ritenuti come osservati se la Fornitura è disponibile nel momento e nella destinazione concordati.

29. CONFIDENZIALITÀ

Il FORNITORE, i suoi sub-appaltatori e il relativo personale devono mantenere riservate le informazioni derivanti dall'"ORDINE d'Acquisto".

30. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto sarà interpretato ed eseguito in conformità alle leggi Italiane. Ogni controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e cessazione del Contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

31. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

31.1 L'"ORDINE d'Acquisto" e i presenti "Termini e Condizioni Generali d'Acquisto" devono essere firmati per accettazione in ogni sua pagina e restituito a BDI entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento. Qualora l'accettazione non dovesse pervenire entro il suddetto termine, BDI si riserva il diritto di annullare l'"ORDINE d'Acquisto" e/o sospendere cautelativamente la contabilizzazione delle eventuali fatture nel frattempo pervenute.

31.2 Il FORNITORE dichiara di aver letto ed attentamente valutato tutte le informazioni, di approvare e sottoscrivere l'ORDINE ed ogni sua clausola senza alcuna modifica.

(data, timbro e firma del FORNITORE) _____

A norma dell'art. 1341 e 1342 C.C. sono specificamente approvate le seguenti clausole: 2 (Scopo di fornitura); 3 (Prezzo); 4 (Termini di consegna); 6 (Penali per Ritardata Consegna); 7 (Fatturazione); 8 (Termini di pagamento); 11 (Passaggio di proprietà); 15 (Garanzie); 16 (Back to Back); 23 (Sospensione); 24 (Risoluzione del Contratto per colpa del FORNITORE); 25 (Recesso); 27 (Responsabilità, Assicurazioni ed Indennizzo), 28 (Ritardi) 30 (Foro competente).

(data, timbro e firma del FORNITORE) _____

Allegato A

**TESTO PER GARANZIA di BUONA ESECUZIONE "PERFORMANCE BOND"
EMESSA DA PRIMARIO ISTITUTO BANCARIO
GARANZIA BANCARIA N.....**

La sottoscritta [*banca emittente soggetta ad approvazione di BDI*], con sede in (in seguito denominata "Banca") presta garanzia alle condizioni che seguono nell'interesse della Spett.le [*ragione sociale del FORNITORE*] con sede in (in seguito denominata "Impresa"), a favore della Spett.le BENTELER DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.A. (in seguito denominata "BDI"), per la somma di [*valuta e importo del contratto in cifre e in lettere*] corrispondente all'importo della garanzia richiesta per la esecuzione del contratto di Fornitura n°..... del..... avente ad oggetto [*oggetto del contratto*].

La presente garanzia è irrevocabile, incondizionata ed autonoma ed è stipulata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'Impresa, delle quali la Banca si dichiara pienamente a conoscenza accettandole in ogni loro parte, ivi comprese quelle a garanzia dell'adempimento delle ritenute fiscali, del pagamento dell'Iva e degli obblighi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori impegnati (ove vi siano i presupposti), nonché a garanzia della restituzione delle maggiori somme che BDI avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del contratto rispetto al dovuto.

La presente garanzia avrà decorrenza a partire dalla data [*data decorrenza contratto*] e rimarrà valida ed operante sino al [*data di scadenza che in ogni caso dovrà essere almeno 30 giorni dopo la data dell'evento previsto dal contratto*] salvo eventuale richiesta di proroga da parte di BDI.

Resta inteso che alla data di scadenza del nostro impegno, Noi non rimarremo obbligati nei Vostri confronti indipendentemente che ci sia stato restituito l'atto di garanzia.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto ai termini di cui sopra può avere luogo solo con la consegna dell'originale di fideiussione da parte della BDI o con apposita dichiarazione liberatoria redatta e sottoscritta da BDI da far pervenire alla Banca.

La Banca si impegna a pagare a BDI, "a prima richiesta", le somme da quest'ultima richieste, ogni e qualsivoglia eccezione sin d'ora rimossa e rinunciata anche in caso di eventuale opposizione da parte dell'Impresa garantita o di terzi o di eventuali controversie sulla validità o vigenza del contratto, nonché sulla sussistenza o esigibilità del credito garantito o di procedimenti cautelari, fermo restando che la Banca non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.

In particolare, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire entro il 15° (quindicesimo) giorno di calendario dal ricevimento della richiesta spedita da BDI con raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC).

La Banca rinuncia sin da ora ad eccepire ogni decadenza o prescrizione di termini di cui anche all'art. 1957 c.c.

In caso di controversie tra BDI e la Banca, la legge applicabile sarà quella italiana ed il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

Allegato B

**TESTO PER IL PERIODO DI GARANZIA "WARRANTY BOND"
EMESSA DA PRIMARIO ISTITUTO BANCARIO
GARANZIA BANCARIA N.....**

La sottoscritta [*banca emittente soggetta ad approvazione di BDI*], con sede in (in seguito denominata "Banca") presta garanzia alle condizioni che seguono nell'interesse della Spett.le [*ragione sociale del FORNITORE*] con sede in (in seguito denominata "Impresa"), a favore della Spett.le BENTELER DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.A. (in seguito denominata "BDI"), per la somma di [*valuta e importo del contratto in cifre e in lettere*] corrispondente all'importo della garanzia richiesta per la esecuzione del contratto n°..... del..... avente ad oggetto [*oggetto del contratto*].

La presente garanzia è irrevocabile, incondizionata ed autonoma ed è stipulata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'Impresa a titolo di garanzia dei beni forniti, delle quali la Banca si dichiara pienamente a conoscenza accettandole in ogni loro parte, ivi comprese quelle a garanzia dell'adempimento delle ritenute fiscali, del pagamento dell'Iva e degli obblighi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori impegnati (ove vi siano i presupposti), nonché a garanzia della restituzione delle maggiori somme che BDI avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del contratto rispetto al dovuto.

La presente garanzia avrà decorrenza a partire dalla data [*data decorrenza periodo di garanzia definito dal contratto*] e rimarrà valida ed operante sino al [*data di scadenza che in ogni caso dovrà essere almeno 90 giorni dopo la fine del periodo di garanzia o sue successive estensioni*] salvo eventuale richiesta di proroga da parte di BDI.

Resta inteso che alla data di scadenza del nostro impegno, Noi non rimarremo obbligati nei Vostri confronti indipendentemente che ci sia stato restituito l'atto di garanzia.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto ai termini di cui sopra può avere luogo solo con la consegna dell'originale di fideiussione da parte della BDI o con apposita dichiarazione liberatoria redatta e sottoscritta da BDI da far pervenire alla Banca.

La Banca si impegna a pagare a BDI, "a prima richiesta", le somme da quest'ultima richieste, ogni e qualsivoglia eccezione sin d'ora rimossa e rinunciata anche in caso di eventuale opposizione da parte dell'Impresa garantita o di terzi o di eventuali controversie sulla validità o vigenza del contratto, nonché sulla sussistenza o esigibilità del credito garantito o di procedimenti cautelari, fermo restando che la Banca non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.

In particolare, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire entro il 15° (quindicesimo) giorno di calendario dal ricevimento della richiesta spedita da BDI con raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC).

La Banca rinuncia sin da ora ad eccepire ogni decadenza o prescrizione di termini di cui anche all'art. 1957 c.c.

In caso di controversie tra BDI e la Banca, la legge applicabile sarà quella italiana ed il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

Allegato C

**TESTO PER GARANZIA "ADVANCE PAYMENT BOND"
EMESSA DA PRIMARIO ISTITUTO BANCARIO
GARANZIA BANCARIA N.....**

La sottoscritta [*banca emittente soggetta ad approvazione di BDI*], con sede in (in seguito denominata "Banca") presta garanzia alle condizioni che seguono nell'interesse della Spett.le [*ragione sociale del FORNITORE*] con sede in (in seguito denominata "Impresa"), a favore della Spett.le BENTELER DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.A. (in seguito denominata "BDI"), per il pagamento anticipato previsto dal Contratto n°..... del..... avente ad oggetto [*oggetto del contratto*], per la somma di [*valuta e importo dell'anticipo previsto dal contratto in cifre e in lettere*], pari al [*percentuale di anticipo prevista dal contratto*] % del valore di tale Contratto.

La presente garanzia avrà decorrenza a partire dalla data di emissione e rimarrà valida ed operante sino al [*data prevista dal contratto*], salvo eventuale richiesta di proroga da parte di BDI.

Resta inteso che alla data di scadenza del nostro impegno, Noi non rimarremo obbligati nei Vostri confronti indipendentemente che ci sia stato restituito l'atto di garanzia.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto ai termini di cui sopra può avere luogo solo con la consegna dell'originale di fideiussione da parte della BDI o con apposita dichiarazione liberatoria redatta e sottoscritta da BDI da far pervenire alla Banca.

La Banca si impegna a pagare a BDI, "a prima richiesta", le somme da quest'ultima richieste, ogni e qualsivoglia eccezione sin d'ora rimossa e rinunciata anche in caso di eventuale opposizione da parte dell'Impresa garantita o di terzi o di eventuali controversie sulla validità o vigenza del contratto, nonché sulla sussistenza o esigibilità del credito garantito o di procedimenti cautelari, fermo restando che la Banca non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.

In particolare, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire entro il 15° (quindicesimo) giorno di calendario dal ricevimento della richiesta spedita da BDI con raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC).

La Banca rinuncia sin da ora ad eccepire ogni decadenza o prescrizione di termini di cui anche all'art. 1957 c.c.

In caso di controversie tra BDI e la Banca, la legge applicabile sarà quella italiana ed il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.
